

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MALATTIA da settembre 2011

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Il lavoratore dipendente che ritenga di essere affetto da malattia **deve** sottoporsi ad un accertamento sanitario da parte del **medico curante** che **rilascia apposito attestato di malattia**.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al Coordinatore la sopravvenienza della malattia, entro la prima ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento (art.70 CCNL Cooperative Sociali)

In applicazione della Circolare congiunta Funzione pubblica/Ministero del lavoro n. 4 del 18 marzo 2011, recepita tra gli altri dall'Accordo interconfederale 20 luglio 2011 siglato tra Confindustria e le OO.SS:

- Il lavoratore, entro 2 giorni dal rilascio, deve recapitare di persona o trasmettere per iscritto al datore di lavoro il **numero di protocollo** del certificato medico. **Il numero di protocollo deve essere richiesto al proprio medico.**
- In caso di ricaduta o di continuazione di un precedente stato di malattia è necessario comunicarlo al medico curante che provvederà a segnalarlo sul certificato destinato all'INPS. Anche in questo caso è necessario, entro 2 giorni dal rilascio, recapitare di persona o trasmettere per iscritto al datore di lavoro il **numero di protocollo** del certificato medico.

Modalità di invio:

1. **a mano o per posta: Via De Gasperi 48D – 16030 Casarza Ligure (GE)**
2. **fax 0185.47.02.281**
3. **@: pec.tst@pec.consorziotst.it**

Obbligo di reperibilità

Lo stato di malattia può essere controllato mediante l'utilizzo di apposite strutture sanitarie pubbliche, su richiesta del datore di lavoro o dell'INPS. Al fine di rendere possibile detto controllo, **il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia comprese le domeniche ed i giorni festivi, nelle seguenti fasce giornaliere: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.**

La giurisprudenza considera giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità del lavoratore in stato di malattia ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. A titolo esemplificativo, possono essere considerate assenze giustificate: il trattamento terapeutico indifferibile; il recarsi in farmacia; il recarsi presso il medico curante; l'esigenza di recarsi presso lo studio del medico specialista per sottoporsi a cure dentistiche.

L'assenza del lavoratore dal proprio domicilio configura un'inadempienza non solo verso l'INPS ma anche verso il proprio datore di lavoro, sussistendo l'interesse di quest'ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa. Per cui **il lavoratore è passibile di provvedimento disciplinare.**

La capacità lavorativa si considera riacquistata il giorno successivo alla scadenza della prognosi alla quale non segue un'altra certificazione.